

REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI

Articolo 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di commercio di Biella e Vercelli;
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
 - a) il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso istituite presso la Camera di commercio Biella e Vercelli;
 - b) le modalità per la rilevazione d'ufficio, nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici;
 - b) per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
 - c) per "rilevazione dei prezzi" si intende la rilevazione dei prezzi indicativi dei beni e/o dei servizi effettuato dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli.
 - d) per "forcella di prezzo" si intende l'intervallo tra prezzo medio minimo e prezzo medio massimo rilevato per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali.

Articolo 2- Disposizioni per i prezzi dei beni trattati nella Borsa Merci di Vercelli

Per la formazione del listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti e delle merci trattate nella Borsa Merci di Vercelli, la Camera di Commercio si avvale di apposita Commissione. La Commissione è nominata direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce in sede di nomina e di rinnovo, il numero dei componenti ritenuto ottimale, al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti la filiera assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

Le Commissioni sono presiedute da un membro del Comitato di Borsa, in caso di sua assenza, la presidenza viene assunta dal membro di maggior anzianità anagrafica.

Enti e Organizzazioni interessate potranno richiedere alla Giunta Camerale di prendere parte alle riunioni della Commissione con propri rappresentanti in qualità di osservatori.

La Commissione è nominata per 3 anni, e in ogni caso resta in carica sino al successivo rinnovo da parte della Giunta camerale.

I singoli componenti possono essere riconfermati.

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate da vincoli di parentela e affinità entro il 3° grado.

La Commissione si intende convocata con la trasmissione del calendario di apertura della Borsa Merci.

In caso di impedimento i componenti devono giustificare la propria assenza direttamente alla Segreteria della Commissione.

Per la validità delle Commissioni occorre la presenza di almeno due membri più il Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Commissari presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di mancate riunioni delle Commissioni si riporterà “prezzi non rilevati”.

I Commissari che senza giustificato motivo non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive delle Commissioni, vengono considerati decaduti, previa immediata comunicazione, al termine della seduta, al diretto interessato che potrà inviare eventuali contro deduzioni entro 3 (tre) giorni. Il Presidente comunica in forma scritta alla Giunta l'avvenuta decadenza non ammettendo più il componente decaduto alla successiva seduta di Commissione.

Di conseguenza la Giunta camerale provvederà a dichiarare la decadenza del commissario ed alla sua sostituzione.

L'incarico dei commissari termina con la naturale scadenza della Commissione, e in ogni caso si protrarrà fino alla data in cui la Giunta camerale delibererà il rinnovo delle Commissioni.

La Segreteria delle riunioni delle Commissioni, con la relativa verbalizzazione, è svolta dal personale camerale del servizio preposto alla rilevazione dei prezzi ed alla tenuta della Borsa Merci.

I gruppi delle merci e dei prodotti da considerare nel listino sono quelli stabiliti dalla Giunta Camerale con specifica deliberazione che terrà conto delle realtà mutevoli del mercato, mentre l'elenco dei prodotti e le tipologie tecniche di rilevazione ed altre precisazioni necessarie sono deliberate dalla Commissione.

A norma degli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento Generale della Borsa Merci, la Camera di Commercio, provvede all'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e da pubblicare sul relativo listino tramite la Commissione preposta alla rilevazione dei gruppi merci di **merci risone, sottoprodotti del riso, altri cereali e prodotti affini** che si riunisce negli appositi locali della sede camerale nel rispetto del calendario della Borsa Merci: MARTEDI' con cadenza SETTIMANALE.

Le eventuali variazioni o modificazioni sono approvate dal Consiglio della Camera di Commercio su proposta della Giunta camerale.

L'accertamento dei prezzi per le merci ed i prodotti compresi nel listino dei prodotti trattati in Borsa verrà compiuto in base alle operazioni di compravendita, effettuate o comunque constatate dai componenti la Commissione preposta, nella seduta di mercato del martedì, appena conclusa, comprese quelle basate sulle transazioni effettuate il martedì, anche al di fuori dei locali della Borsa Merci, purchè stipulati con gli “stabiliti” approvati alla Camera di commercio di Vercelli.

L'inserimento e l'eliminazione di interi gruppi merceologici sono approvati dalla Giunta camerale, su proposta della Commissione, previo parere del Comitato di Borsa. Eventuali inserimenti di singoli prodotti inerenti gruppi quotati e le tipologie tecniche ed altre precisazioni di rilevazione sono deliberate dalla Commissione competente.

Ai fini della formazione del listino, verranno presi in considerazione solamente i prezzi derivanti da contratti, a prezzo definito, stipulati con gli “stabiliti” approvati dalla Camera di commercio, i cui termini di pagamento siano normalmente a 60 (sessanta) giorni.

Per la sola tipologia di merce denominata “risone” il quantitativo minimo, per singolo contratto, al disotto del quale non verranno rilevati i prezzi, è stabilito in 10 (dieci) tonnellate. Non verrà neppure quotata quella merce, la cui voce è contemplata nel listino, che, per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile.

Ove, invece, esista la disponibilità di una data merce ma di questa non siano avvenute contrattazioni ed i prezzi siano stati desunti da semplici informazioni o formati in via presuntiva a seconda della tendenza del mercato, oppure mediante una semplice ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi immediatamente precedenti, si indicherà espressamente nel listino che trattasi di quotazione "nominale".

La firma apposta dai Commissari, in calce al foglio riepilogativo dei prezzi di ciascuna seduta della Commissione, attesta che i medesimi sono stati rilevati in ossequio a tutte le norme menzionate dal presente articolo.

Quando uno o più Commissari propongono una o più quotazioni non corrispondenti a quelle rilevate a maggioranza, si astengono dal sottoscrivere il foglio riepilogativo, ma devono compilare una dichiarazione attestante le quotazioni da loro proposte. La o le dichiarazioni saranno allegate al verbale della seduta

In caso di contestazione o difficoltà di accertare i prezzi, il Presidente della Commissione potrà richiedere ai Commissari o ad altri Operatori accreditati sul mercato, di esibire tutti i contratti da loro stipulati nel periodo di riferimento del listino.

L'esame di detti contratti, sarà fatto dal solo Presidente e sotto il vincolo del più assoluto riserbo e nel rispetto delle norme che regolamentano la privacy.

Il Presidente darà comunicazione delle risultanze alla Commissione affinché deliberi in proposito.

Art. 3 Rilevazione per i prodotti non trattati nella Borsa Merci

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

a) mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento nella parte dedicata;

b) mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio camerale competente, interpellando le unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.

2. La scelta della modalità di rilevazione (Commissioni Prezzi o rilevazione diretta) è demandata alla Giunta Camerale, su proposta del Segretario Generale della Camera di Commercio, sentito il parere dell'Ufficio camerale competente.

Attualmente sono attivate sulla piazza di Vercelli le commissioni di rilevazione per i prezzi all'ingrosso di:

- bestiame, prodotti lattiero-caseari, farine, sottoprodotti del grano, foraggi, paglie e prodotti affini: MARTEDI' con cadenza QUINDICINALE
- risi lavorati e risi lavorati parboiled: MARTEDI' con cadenza QUINDICINALE

mentre sulla piazza di Biella è attiva la commissione di rilevazione prezzi all'ingrosso dei PRODOTTI AGRICOLI con cadenza quindicinale il mercoledì.

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di una

"forcella di prezzi", da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato.

b) propongono alla Giunta della Camera di Commercio la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti.

c) modificano, aggiornano e integrano i parametri qualitativi e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

La Commissione è nominata direttamente dalla Giunta camerale che stabilisce in sede di nomina e di rinnovo, il numero dei componenti ritenuto ottimale, al fine di garantire il più efficace contraddittorio fra gli operatori rappresentanti la filiera assicurando l'equilibrio tra le diverse categorie economiche interessate, previa richiesta di segnalazione di nominativi alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Giunta potrà comunque nominare tecnici esperti, operatori nei vari settori economici di interesse, in base a riconosciuti requisiti di competenza e professionalità.

La Commissione nomina tra i propri componenti un Presidente, designato a maggioranza, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, e con analoga modalità può nominare sino a due vicepresidenti, ciascuno in rappresentanza di diverse componenti della filiera

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni, vi procederà l'ufficio camerale competente attraverso la rilevazione diretta interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.

2. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi. L'individuazione delle aziende da parte dell'Ufficio camerale competente deve avvenire in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata.

La periodicità della rilevazione (settimana, quindicina, mese, etc.) è stabilita dalla Camera di Commercio, in modo da garantire una rilevazione attendibile sotto il profilo storico e tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi.

Disposizioni Finali

Il presente Regolamento sostituisce, a tutti gli effetti, i regolamenti precedentemente in vigore.